



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2019

Elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica
e abolizione dell'istituto dei senatori a vita

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge costituzionale ha l'obiettivo di restituire legittimità alla volontà popolare, rendendo i cittadini veri protagonisti della scena politica attraverso la garanzia della rappresentatività. Pertanto, coerentemente con l'obiettivo prefissato, si agisce su un duplice fronte: l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e l'abolizione dell'istituto dei senatori a vita, temi dibattuti fin dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente e che oggi necessitano di una revisione alla luce delle mutate condizioni storico-politiche.

Per quanto concerne l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, la proposta allora fu respinta ritenendo che un Presidente così eletto avrebbe potuto avere una forza tale da mettere in difficoltà il funzionamento del sistema di governo parlamentare. In realtà, come alcuni Padri costituenti già sostenevano, il metodo dell'elezione diretta era l'unico in grado di garantire al capo dello Stato un ruolo indipendente e forte in confronto alle Camere del Parlamento e in questo periodo storico la legittimazione popolare può contribuire al rafforzamento della partecipazione e della democrazia. Negli ultimi anni il Presidente della Repubblica ha acquisito poteri che lo hanno posto al centro dei rapporti fra gli organi istituzionali e la previsione dell'elezione di secondo grado prevista dalla Costituzione ha generato uno scostamento tra la volontà popolare e la figura del Presidente.

Perseguendo il medesimo fine di rappresentatività, se progressivamente è venuta meno la posizione costituzionale di neutra-

lità del Presidente della Repubblica, è stata intaccata ancor più la nomina dei senatori a vita, reputando anacronistico che in una democrazia rappresentativa alcuni parlamentari siano nominati da una singola persona o che, di diritto, come ex presidenti della Repubblica, continuino a condizionare le maggioranze politiche, senza nessun fondamento democratico.

Tale disallineamento risulta ancora più evidente laddove i senatori a vita hanno in molti casi assunto un ruolo politico assai spiccato, in totale contrasto con l'origine costituzionale dell'istituto, tesa ad assicurare « ai sommi, ai geni tutelari della patria » una presenza in Parlamento, che difficilmente avrebbero potuto conseguire passando attraverso il circuito elettorale della rappresentanza politica. Risulta ormai difficile trovare una giustificazione forte a sostegno di questo istituto, che doveva rimanere slegato da logiche partitocratiche. Si è invece addirittura assistito in molti casi alla situazione in cui alcuni Governi hanno ottenuto la fiducia parlamentare solo grazie al voto dei senatori a vita e quindi di parlamentari non eletti democraticamente.

Confrontando le intenzioni dei Costituenti con la prassi affermatasi nel corso degli anni, appare opportuno apportare alcune modifiche costituzionali per rispondere alla crisi politica e al sentimento diffuso di sfiducia nei confronti delle istituzioni che segna in modo indelebile la fase storica che stiamo vivendo e che ha alimentato nell'opinione pubblica una disaffezione cronica nei confronti della politica.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Elezione diretta del Presidente
della Repubblica)*

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto ».

Art. 2.

*(Riduzione dell'età per l'elezione
a Presidente della Repubblica)*

1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, la parola: « cinquanta » è sostituita dalla seguente: « quaranta ».

Art. 3.

*(Modalità di elezione del Presidente
della Repubblica)*

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge ap-

provata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti ».

Art. 4.

(Impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni ».

Art. 5.

(Abolizione dell'istituto dei senatori a vita)

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

2. La disposizione di cui al presente articolo si applica a decorrere dall'assunzione delle funzioni del primo Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale e diretto. I senatori di diritto e a vita e i senatori a vita in carica a quella data permangono nelle loro funzioni.